P E R

Lo Monaſtero di S. Anna della Città di Nocera

C O N T R O

D. Antonino Pagliuca.

NEL S. R. C. NELLA RUOTA DEL SIGNOR CAPORUOTA CIANCIULLI

A relazione del Signor D. Gennaro Caracciolo Giudice della G. C., e Commessario.

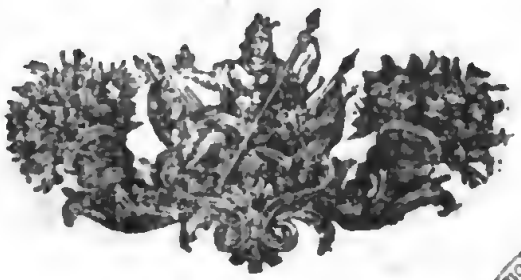

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE
NAPOLI

Scrivano Papaluca:

Digitized by Google

J. M. J.

NEl 1763. il venerabile Monaſtero di Monache sotto il titolo di S. Anna della Città di Nocera comprò, per lo capital prezzo di ducati 1000., da D. Giuseppe Sapio l'annuale rendita di ducati 40. da' frutti del di lui territorio detto li Paciuni; e per la facile esazione di essi gli si obbligò *de facie ad faciem* Matteo Cicalese colono del territorio suddetto.

Fra i diversi patti, convenuti in tale contratto, si leggono espressamente quelli, che le accennate annualità dovessero pagarsi al Monaſtero *liòcre, e franche da qualunque dazio, tanto impoſto, quanto da imporsi*, pel di cui effetto esso Sapio ne promise l'indennità *etiam ante damnum passum*. Oltrecciò si convenne, che in qualunque caso di reſtituzione del capitale, il Monaſtero suddetto ne dovesse esser cerziorato per *due mesi prima*, altrimenti non fosse nell'obbligo di riceverselo, e le terze frattanto decorressero alla ſtessa convenuta ragione.

Or essendo morto D. Giuseppe Sapio, il di lui successore D. Antonino Pagliuca, volendo esercitare la ricompra, fece acquiſto di più fedi di

credito, e senza alcuna preventiva denuncia, o pagamento della rata de' detti due mesi, a' 27. dello scorso luglio le depositò nella local Corte di Nocera nella summa di ducati 1000. per lo capitale, e ducati 72. per le terze di due annate non ancora soddisfatte. Inoltre, contro la forma dell'istrumento, si ritenne benanche altri ducati 8. per la decima, che disse pagata al Regio Fisco. Il Monastero perciò rifiutò il deposito in carte, e chiese non solo l'integrale pagamento dalle terze decorse, ma ben'anche due mesi della denuncia. Su tale domanda, a' 17. dello scorso Agosto, la Corte locale si riserbò le provvidenze, esibita che fosse la copia legale dell'istrumento, ed intanto condannò il Pagliuca a fare l'integrale deposito del capitale di ducati 1000., e delle terze decorse, una con ducati 6. 66. per la rata de' due mesi della denuncia.

Di tal decreto si gravò il Pagliuca nella G. C. della Vicaria, e quivi essendosi trasmessi gli atti, il Monastero insistè per l'adempimento de' patti contenuti nell'istrumento, e chiese che in effettivo sonante gli si pagassero non solo il capitale, ma ben'anche, senza diffalcazione di decima, tutte le terze decorse, e decorrende, non ostante il deposito fatto; attesocchè niuna denuncia gli era stata fatta della restituzione del capitale, e tanto meno gli si era pagata la rata de' due mesi accordati per detta denuncia,

Propoſtasi in tale ſtato la causa nella G. C. della Vicaria, a' 14. Gennaro del corrente anno fu decretato. *Quod D. Antoninus Pagliuca solvat pro nunc in beneficium Venerabilis Monasterii Divæ Annæ Civitatis Nuceriæ Paganorum annuos duc. usque ad diem 27. Julii 1799., ac ratam decursam dictorum annuorum a die prædicta per alios duos menses in pecunia numerata, ac absque deductione decimæ, pro quo effectu restituantur eidem de Pagliuca fides crediti, ac apochæ Bancales, ut ex actis; & respectu majoris quantitatis dictorum annuorum a lapsu dictorum duorum mensium in autea prætensæ a dicto Venerabili Monasterio ac deductionis decimæ, prætensæ a dicto Pagliuca, in biduo audiantur partes, facta ad invicem obligatione laicali respectu dicti Venerabilis Monasterii, de ſtando juri & solvendo judicatum viso exitu termini, quoad denique solutionem capitalis etiam in pecunia numerata prætensam a dicto Venerabili Monasterio partes informent.*

Avverso di tal decreto se ne produsse il gravame di *referat in S. C.* dal Pagliuca, ed il Monastero v' inerì per quella parte di termine, che gravava le sue ragioni, domandando che nel medesimo tempo si spiegasse la provvidenza per la restituzione del capitale in contante; ed al contrario domandò la confirma del decreto per lo pagamento delle terze, e de' due mesi di denuncia in denaro numerato senza la deduzione della decima.

giustificazione adunque del dedotto dal Monastero nella detta supplica di *referat contenta* dimostraremo I. che non ostante il deposito del capitale, le terze tuttora esecutivamente decorrono a danno del Pagliuca; e che tanto le decorse doppo il giorno del deposito, quanto quelle delle due annate precedenti, si debbono senza deduzione di decima in *pecunia numerata*: ed in secondo luogo si dimostrerà, che similmente il capitale si deve restituire in effettivo sonante.

A giustizia del primo assunto nasce dalle parole dell'istrumento, ove in caso di ricompra si convenne espressamente, e per patto speciale che *siano tenuti esso Reverendo D. Giuseppe Sapio e suoi eredi denunciare a detto Venerabile Monastero la detta restituzione due mesi prima, il che non facendo, non sia obbligato fare detta affrancazione, e seguitano a decorrere le terze alla stessa ragione del 4. per 100. così per patto speciale tra esse parti convenuto.*

D. Antonino Pagliuca, volendo restituire il capitale, non adempì a tale convenuta denuncia, e tanto meno ne depositò la rata per li due mesi, che la dovevano precedere. Per legge dunque del contratto le terze seguitano a decorrere *alla stessa ragione del 4. per 100.* Quello che fu stabilito nel detto istrumento è sostenuto dalla legge, ch' è inutile rapportare; ed è sostenuto ancora dalla scuola del Foro: *Observa secunda*

(dice l'addent. ad Rovit. decis. 33. n. 15.) *censuarium debere deponere non solum sortem cum pensionibus decursis, sed etiam pensiones decurrendas per duos illos menses post factam denunciationem pro futura census receptione. . . Observa tertio quod non facta dicta denunciatione per duos menses ante reemptionem census, nulla est redemptio;* ITA UT CENSUS CURSUS NON IMPEDIATUR.

Il deposito poi si fece in fedi, nel mentre che il capitale, insieme colle terze, doveva restituirsi in contanti, come in appresso dimostreremo; e non si fece neppure dell' intera summa. Mancarono li ducati 6. 66. per li due mesi di denuncia; e per le due annate di terze, importanti ducati 80., se ne depositarono 72. Gli altri ducati 8. indoverosamente dal Pagliuca si vollero ritenere per causa della *decima*, quandocche egli, per legge del contratto, dovea pagare le dette terze *libere ed esenti da qualunque peso*. Nè il Monastero senza un tal patto speciale, avrebbe con lui impiegato un capitale di ducati 1000. alla così tenue ragione del 4. per 100. Nell' istrumento sudetto fu a chiare note stabilito, *che le sudette annualità di ducati 40. dovessero decorrere in beneficio del Monastero franche, libere ed esenti da ogni e qualsivoglia peso imposto, e da imporsi, dovuto, e debendo, anco per natura della stessa cosa, e franchi di buonatenenza, collette, donativi, imposizioni fiscali, & signanter di catasto, ed on-*

diario impoſto, e da imponersi tanto dall' Università corpo di essa Citta di Nocera, quanto per ordine di qualsivoglia superiore, strada di Reggio, abolizione del jus del tabacco, ed ogn' altro nessuno eccettuato, o escluso; da quali pesi tutti promette e si obbliga detto Reverendo D. Giuseppe Sapio cuarne indenne ed illeso detto Venerabile Monastero etiam ante damnum passum, e così per patto speciale tra esse parti avanti noi giurato.

E vero, che per l' istruzioni generali, i debitori debbono pagare la Decima al Regio Fisco, per quindi ritenersela da' loro Creditori; má per la promessa indennità *etiam ante damnum passum*, una tal facoltà non compete al Pagliuca, e deve il medesimo *cavarne indenne ed illeso il monastero da qualunque peso con pagarli* per intero gli annui ducati 40.

Ma il Pagliuca ha egli effettivamente pagata al Regio Fisco la pretesa decima? Niuno documento ne ha addotto; e come dunque potrà ripetere ciò che egli non ha documentato d' aver soddisfatto? Dalle cose anzidette adunque si raccoglie, che dal non essersi fatto il deposito in contanti colla preventiva denuncia delli due mesi, il Monastero non fu nell' obbligo di riceverselo, tantopiù perchè non fu integrale, non avendo alcuna ragione il Pagliuca da ritenersi la decima. Ragion dunque vuole che niuno riguardo del medesimo si debba avere, e che

frattanto le terze, giusta la legge del contratto, sieno continuate a decorrere.

Che tutte poi le sudette terze si debbono pagare in effettivo sonante, e non già in fedi, non vi bisogna lunga dimostrazione, attesochè si devono da' frutti di un fondo rustico, il di cui colono si obbligò *de facie ad faciem* col Monastero.

REsta ora solo a dimostrarsi, che volendo il Pagliuca far la restituzione del capitale, e ricomprarsi i frutti del suo territorio, la debba similmente fare in effettivo sonante. Lo svantaggio, che attualmente hanno le fedi di credito, fa si che ducati 1000. di esse non corrispondano a quel valore delli ducati 1000., che nel 1763. il Monastero consegnò per lo capitale. Or se la valuta di ciò, che si restituisce, deve essere nella *somma* e *qualità* in ragione diretta del ricevuto, ne siegue per conseguenza che la restituzione sudetta non possa farsi colle dette carte di banco; poichè altrimenti il Pagliuca *nomine tenus* ne restituirebbe mille, ma in effetti non renderebbe che meno della mettà, nel mentre il suo antecessore Sapio, *& re & verbis*, mille effettivi ne ricevè dal Monastero.

Le leggi, rigide della giustizia communitativa ne' contratti, impediscono fin' anche la restituzione del *vino nuovo per lo vecchio*, ed il Monastero di S. Anna dovrà astringersi, per un capitale di ducati 1000., a riceversi una consimile summa in

fedi

fedi che non ne pareggiono nemmeno la metà. *Cum quid mutuum dederimus* (dice la *l.* 3. *ff. de reb. credit.*) *etsi non cavimus ut æque bonum nobis redderetur, non licet debitori deteriorem rem, quæ ex eodum genere sit, reddere, veluti vinum novum pro vetere. Nam si in contrahendo, quod agitur pro cauto habendum est, id autem agi intelligitur, ut ejusdem generis,* ET EADEM BONITATE *solvatur, qua datum est.* E lo stesso viene anche prescritto dalla nostra *Pram.* 1. *de censibus*, ove a chiare note si dice, *che la ricompra deve effettuarsi in consimili prètio*, con cui fu dato il capitale; e per conseguenza che il valor della restituzione deve essere equilibrato dal valore del ricevuto. Nè altrimenti è stato sempre l' uso del nostro foro, ed il frequente decidere de' nostri Tribunali. Conciossiacchè, come nel nostro regno sono spesso accadute delle variazioni nella moneta, nacque sempre quistione, se il valore di esse si dovesse calcolare secondo il tempo del pagamento, ovvero del contratto; e tutti i Dottori concordemente insegnarono; *debitum contractum in quantitate debeat solvi secundum monetam quæ erat tempore contracti debiti. Panormita ad c. olim, & cap. cum Canonicis X. de censibus.* E lo stesso, oltre di tanti altri, insegnato avea Isernia ad c. *Quæ sint regalia v. monetæ de feud.*

I nostri Tribunali poi secondo questi stessi sodi principj unanimamente decretarono. L' Afflitto nella *decis.* 194. rapporta che fu dal S. C. de-

ci-

ciso, *quod quando mutatur moneta in valore post tempus contractus, debet solvi secundum valorem tempore contractus .... & quia contractus tempus inspicitur, ergo & debet reddi pecunia in eadem bonitate.* Consimili furono le Decisioni della Regia Camera, che si rapportano da *Marinis* nell' arresto 20, e dal Revertera, nella *decis.* 333., e 366.; talmente che (dice lo stesso de Marinis nell' osservazione alla detta *decis.* 333. del *Revert.*,) che dopo sì costanti decisioni sia oggi una follia il dubbitarne. *Hæc est Communis omnium sententia, quam Dominus Regens noster hic probat; nimirum* UT MONETÆ VALOR INSPICIENDUS SIT DE TEMPORE CONTRACTUS, SIVE VALOR ACCREVERIT, VEL DECREVERIT. *Unde si ego anno præterito promisi tibi in præsenti die, in qua annus completur, solvere aureos centum, infra hoc tempus auri valor accrevit, teneor certe solvere aureos centum, quos promisi, deducto tamen illo incremento, quod valori æstimationis intra tempus solutionis accessit. Et sic e contra* SI AUREI ÆSTIMATIO INTRA HOC TEMPUS DECREVIT, COGOR OMNINO ILLA CENTUM, QUÆ POLLICITUS FUI, SOLVERE, SUPPLENDO TAMEN VALOREM CURRENTEM TEMPORE CONTRACTUS SIVE OBLIGATIONIS.... *Ita inveni* (egli continua) *Regiam Cameram judicasse sub die 22. Maii 1534. . . . . Sicque nostris temporibus & novissime novimus S. C. regni hujus, junctis Dominis duarum aularum, judicasse; nam cum dubitaretur, an scuti tri-*

De Marinis scrisse nel 1632.

triginta mille in auro de quinque ſtampis dotis nomine conſtituti in anno 1594. reſtitui deberent, cum ſolutum eſſet matrimonium, juxta valorem qui currebat in dicto anno 1594, nimirum carolenorum 13, vel potius juxta valorem, dotis reſtitutionis tempore, currentem, qui quidam valor dicebatur carolenorum 16., S. C. declaravit in reſtitutione SCUTORUM TRIGINTA MILLE IN ACTIS DEDUCTORUM ESSE ATTENDENDUM VALOREM CURRENTEM TEMPORE CONTRACTUS. *Quo fit ut dicam apud nos ſtantibus his geminatis decisionibus de hac quæſtione, quæ inter Doctores tantopere agitatur de cætero dubitandum non esse, nisi dicam dubitantem* GRAVISSIMA INTELLECTUS INFIRMITATE LABORARE.

ietro dunque sì costanti decisioni del nostro foro, il Monastero di S. Anna ragionevolmente pretende, che nella restituzione, che gli si fa del Capitale di ducati mille *esse attendendum valorem currentem tempore contractus*, e per conseguenza, che gli si paghi in effettivo sonante giusta la valuta, che nel 1763., tempo del contratto, ne correva.

l in effetti essendo il capitale sudetto, o siano li ducati mille prezzo degli annui ducati 40. passati fin d' allora nel dominio del debitore Sapio, che dal Pagliuca si rappresenta, tutto ciò che di comodo o incomodo ne è indi sopraggiunto a di lui solo carico ceder deve. Che se invece di diminuirsi il valore delle fedi, si fos-

se

se quello accresciuto, non ne sarebbe stato del solo Pagliuca il vantaggio? Ragion dunque anche vuole, che similmente egli oggi tutto il danno ne risenta, perchè; *Secundum naturam est commoda cujusque rei eum sequi, quem sequuntur incommoda*.

Vie maggiormente poi deve essere astretto il Pagliuca a restituire il capitale giusta la valuta del tempo del contratto ed in pecunia numerata, in quanto che si tratta di una volontaria, e non già di una forzosa restituzione. Nelle forzose restituzioni comecchè si tratta di un danno da evitarsi dal debitore, talvolta hanno le leggi permesso il pagamento nella miglior maniera, che si poteva; ma non mai con danno del creditore. Però nelle volontarie restituzioni, ove per parte del debitore si tratta di un lucro da farsi, e del riacquisto delle annue entrade, che aveva vendute, le leggi sono più ristrette a non permettere, che, a spoglio del suo creditore, il debitore si arricchisca, *arg. l. 7. de facti & juris ignorant. Nemo locupletior fieri debet cum alienâ jactura* dicono le leggi; Ed un simile temperamento, in circostanze eguali alli presenti, leggiamo nelle nostre prammatiche di essersi altravolta tenuto. In effetti nel 1622., per la rifusione delle Zannette, essendo decresciuto il valore delle fedi di credito a due terzi, de'quali uno n'era esigibile alla ragione del 5. per 100. in ogni settimana, e l'altro restò impiegato sulla gabella del vino, che per tal'

tal' uopo s' impose; *Giann. ist. civil. lib.* 36. *c.* 1. si questionò nel foro, se le ricompre potevano farsi con i due terzi di effettivo, che le fedi, per la minorazione, rappresentavano; e colla prammatica 18. *de Monetis* si decise, *che nelle volontarie restituzioni de' capitali il creditore fosse nella libertà di rifiutare le carte di Banco, ed essere pagato in contanti*; nelle forzose poi *ammettendo il debitore a pagare nel modo migliore che poteva*, affine di scansarlo da un danno, si prescrisse, che il creditore dovesse quelle assolutamente ricevere. *Idem Illustriss. & Reverendiss. D. Locumtenens Generalis declarat atque decernit (donec aliter fuerit ordinatum) reemere volentes annuos introitus venditos cum pacto de retrovendendo, vel extinguere census redimibiles, non aliter* POSSE RETROVENDITIONEM VEL EXTINCTIONEM OBTINERE NISI SOLUTO CAPITALI PRETIO IN MONETA NUMERATA; *nec sufficere depositum, vel solutionem de duobus tertiis in bancis in eorum creditum existentibus, nisi fuerint ab emptoribus introituum conventi ex quavis causa pro restitutione capitalium prædictorum; quo casu secuta, vel non secuta condemnatione, licuisse & licere deponere capitalia prædicta, illaque solvere de duobus tertiis. Pram.* 18. *n.* 2. *de monet.*

se le attuali circostanze delle fedi di banco sono assai più dolorose di quello non furono le fedi del 1622., con maggior giustizia domandà il

Mo-

Monaſtero che volendosi dal Pagliuca reſtituire il capitale, lo debba fare in effettivo sonante. Tale fu lo spirito delle leggi, tale quello de' noſtri Tribunali, e tale è quello delle noſtre prammatiche. Spera adunque il Monaſtero con fiducia, che il S. C. sempre coſtante nel giuſto esame della giuſtizia, a seconda delle molte decisioni che lo ſtesso Tribunale ha fatte ne' tempi antipassati in simili contese, dichiari, che la reſtituzione sudetta debba eseguirsi giuſta il valore del tempo del contratto, e condannare il Pagliuca a soddisfargli il capitale in effettivo sonante.

Cetera &c.

Di Casa 16. Febraro 1800.

Dionisio Pascucci.

Imprimatur
CARACCIOLO.

Vi. Bartol. in l. Paulus n. 4. ff. de solut. et Card. de Luca de Cenſic. diſc. 89. n. 15.

VA1
1547076

Monsignore che vogliasi dal Pagliuca redimere il capitale, lo dovra fare in effettivo sonante. Tale fu lo spirito delle leggi, tale quello de' nostri Tribunali, e tale esempio delle supreme autorità. Spera adunque il Monsignore con fiducia, che il S. C. sempre collante nel giusto vestire della giustizia, a seconda delle mie decisioni che le stesso Tribunale di Latte ne' tempi antipassati in simili contese, vorranno, che la restituzione sudetta debba eseguirsi giusta il valore del tempo del contratto, e non mancare il Pagliuca a soddisfargli il capitale in effettivo sonante.

Grave &c.

Di Ca. 16. Febraro 1800.

Dionisio Lucci.

CARACCIOLO.